

CONVENZIONE STIPULATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 17 LUGLIO 2016, N. 135, CONCERNENTE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI E DEI CONTI CONSOLIDATI,

tra

Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rappresentato dal dott.

e

.....
.....
.....

per

L'ACCREDITAMENTO CONCESSO AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ALLEGATA OFFERTA FORMATIVA PRESENTATA AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010, N. 39 E IL RICONOSCIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA STESSA OFFERTA FORMATIVA

VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 concernente il recepimento della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

VISTA la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, recepita dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135;

VISTE le modifiche apportate al suddetto decreto legislativo n. 39/2010 dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO l'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale l'obbligo di formazione continua di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, decorre dal 1° gennaio 2017;

VISTO l'articolo 5 del più volte citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal suddetto decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, relativo agli obblighi di formazione continua previsti in capo alle persone fisiche iscritte al registro della revisione legale;

VISTO, in particolare, il comma 6, lett. *b*) del medesimo articolo 5, ai sensi del quale gli obblighi in materia di formazione continua possono essere assolti dai revisori iscritti nel registro mediante la partecipazione a programmi offerti da società o enti pubblici o privati accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze e che sottoscrivano apposita convenzione;

CONSIDERATO che l'articolo 21, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze compiti in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro;

VISTA la determina prot. n. 2812 del 9/1/2018 del Ragioniere generale dello Stato con la quale è stato adottato il programma annuale di formazione per i revisori relativo all'anno 2018, proposto dal Comitato didattico per la formazione continua dei revisori legali;

VALUTATA favorevolmente la richiesta di accreditamento pervenuta a questo Dipartimento a cura dell'ente sottoscrittore della presente convenzione e corredata delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo n. 39/2010.

Le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente convenzione si definiscono, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010, come modificato dal decreto legislativo n. 135/2016, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa organizzata dal Contraente accreditato e descritta nella scheda allegata alla convenzione stessa, con particolare riguardo al regime degli obblighi gravanti sul Contraente accreditato, ai fini della soddisfacente attuazione dello stesso articolo 5.

2. Con i termini "Contraente accreditato" o "Contraente" si intende l'ente pubblico o privato di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che avendo inoltrato apposita istanza al Ministero dell'economia e della finanze, sottoscrive la presente convenzione.

3. Con il termine "offerta formativa" si intende il documento allegato alla presente convenzione, della quale è parte integrante, mentre con programma annuale si intende il

programma annuale adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con la determina prot. n. 37343 del 7/3/2017 del Ragioniere generale dello Stato e i relativi aggiornamenti.

ARTICOLO 2

(Obblighi del Contraente accreditato)

1. Il Contraente accreditato si impegna a provvedere allo svolgimento dell'offerta formativa allegata in conformità alle disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 39/2010, secondo le modalità illustrate nelle circolari e nelle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e nella presente convenzione e comunque secondo il principio di buona fede.
2. In particolare, mediante la sottoscrizione della presente convenzione il Contraente si impegna a rendere disponibile i contenuti didattici nelle modalità e nelle forme risultanti dal programma annuale in relazione al quale gli è stato concesso l'accreditamento.

ARTICOLO 3

(Comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)

1. Il Contraente si impegna a comunicare, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'offerta formativa allegata, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Ufficio V, relativamente agli iscritti al registro che hanno preso regolarmente parte alla medesima offerta formativa, i seguenti elementi: a) codice fiscale del partecipante; b) crediti acquisiti, con l'indicazione di quelli relativi agli argomenti riguardanti le materie caratterizzanti; c) il corso o l'evento formativo cui le informazioni a) e b) si riferiscono.
2. Il Contraente comunica tempestivamente al Ministero dell'economia e delle finanze le eventuali variazioni all'offerta formativa riguardanti: i) i docenti impiegati nei corsi organizzati in attuazione del programma annuale; ii) i temi e gli argomenti oggetto dei corsi o delle attività didattiche.
3. Qualora il completamento dell'offerta formativa del Contraente sia condizionato ad accertamenti dell'apprendimento effettuati mediante esami, questionari, prove pratiche o simili, il soggetto contraente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze soltanto le informazioni relative ai soggetti che hanno superato dette prove. Qualora tali accertamenti non sono preclusivi della maturazione dei crediti, il Contraente comunica i crediti acquisiti prescindendo dall'esito delle eventuali prove.
4. Il Contraente accreditato è tenuto a conformare le comunicazioni di cui ai precedenti commi o comunque necessarie all'attuazione delle disposizioni normative in materia di formazione continua obbligatoria dei revisori legali ai parametri tecnici stabiliti dal Ministero o dalla società o dalla società di cui il Ministero si avvale ai fini della gestione informatizzata del registro, di cui sarà data eventualmente notizia sul sito istituzionale della revisione legale.

5. Il Contraente accreditato invia le comunicazioni di cui sopra all'indirizzo di posta elettronica registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it o ad altri indirizzi eventualmente indicati nelle circolari o nelle comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze

ARTICOLO 4

(Variazioni al programma annuale apportate dal Contraente accreditato)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, si riserva di valutare se le variazioni all'offerta formativa comunicate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono conformi al programma annuale approvato con la determina del Ragioniere generale dello Stato.
2. Qualora le variazioni all'offerta formativa allegata alla presente convenzione non fossero conformi al programma annuale approvato con determina del Ragioniere generale dello Stato, il Ministero dell'economia informerà tempestivamente il Contraente accreditato, indicando le ragioni della mancata conformità e invitando il medesimo soggetto ad apportare adeguate correzioni entro un termine stabilito. Il Contraente accreditato è consapevole che i partecipanti a corsi di formazioni o a eventi formativi anche soltanto parzialmente difformi dal programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze non possono maturare i crediti corrispondenti ai temi e agli argomenti dei quali non risultasse la suddetta conformità.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a valutare la conformità delle variazioni di cui presente articolo e a provvedere alle relative comunicazioni al Contraente in modo tempestivo.

ARTICOLO 5

(Obblighi e responsabilità del Contraente nell'organizzazione della formazione)

1. Il Contraente è responsabile verso il Ministero dell'economia e delle finanze della adeguata qualità dell'offerta didattica in relazione alla quale è stato accreditato e ha sottoscritto la presente convenzione.
2. Il Contraente è responsabile nei confronti dei partecipanti della corrispondenza all'attività di formazione offerta con il programma annuale del Ministero dell'economia e delle finanze e con l'offerta presentata nella scheda o nelle schede allegate.
3. Qualora siano previsti accertamenti scritti, orali o accertamenti mediante modalità informatiche dell'apprendimento conseguito in seguito alla partecipazione al programma annuale di formazione continua, il soggetto contraente ne garantisce l'obiettività, il rigore e la correttezza anche per quanto riguarda le modalità di svolgimento.
4. In relazione alla didattica tradizionale svolta in aula, il Contraente garantisce il rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, nonché di ogni altra disposizione di legge applicabile.

ARTICOLO 6

(Verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)

1. Il Ministero si riserva di verificare, anche mediante la richiesta della documentazione pertinente, l'effettiva adeguatezza della didattica nello svolgimento della formazione, nonché la corrispondenza al programma annuale del Ministero e all'offerta di cui alla scheda o alle schede allegate. Il Ministero si riserva altresì di rivolgere ai medesimi fini apposite richieste ai partecipanti al programma di formazione, anche durante lo svolgimento della attività didattica e mediante questionari di soddisfazione collettivi o individuali o mediante qualsiasi altra forma di indagine.

ARTICOLO 7

(Revoca dell'accreditamento e recesso dalla presente convenzione)

1. Il Ministero può recedere dalla presente convenzione qualora accertasse l'insoddisfacente svolgimento dell'offerta formativa proposta alla luce dei seguenti criteri: i) elevata qualità professionale dei contenuti; ii) assicurazione della correttezza e del rigore di partecipazione degli iscritti.
2. Il Ministero può altresì recedere dalla presente convenzione in seguito alla revoca dell'accreditamento per le seguenti cause: i) accertamento della produzione di dichiarazioni mendaci circa i requisiti previsti dalle disposizioni normative ai fini dell'accreditamento; ii) violazione degli obblighi discendenti dalla presente convenzione; iii) irregolarità accertata in relazione alla esecuzione della presente convenzione; iv) inosservanza degli obblighi in tema di comunicazioni al Ministero dell'economia o della finanze o ai soggetti partecipanti ai programmi di formazione continua obbligatoria derivanti dalle disposizioni normative applicabili o dalla sottoscrizione della presente convenzione.
3. Nel caso in cui il Ministero intendesse recedere dalla presente convenzione, informa di tale volontà il Contraente. Il Contraente si impegna a informare i partecipanti alla offerta formativa.
4. Il Contraente si impegna a comprovare, su richiesta del Ministero, le modalità, le date e le condizioni organizzative di svolgimento delle attività di formazione offerta al fine di consentire ogni accertamento ritenuto opportuno circa il rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione.

ARTICOLO 8

(Rinnovo della presente convenzione)

1. La presente convenzione produce effetti in relazione agli obblighi formativi dell'anno 2018 e dell'anno 2017, in ragione della proroga consentita con circolare n. 28 del 19 ottobre 2017.
2. Qualora il Ministero non adottasse un nuovo apposito programma formativo annuale per gli anni successivi, la convenzione si considera rinnovata in ognuna delle seguenti circostanze: i) il Contraente conferma la volontà di offrire lo stesso programma di formazione anche per

l'anno successivo e con le medesime modalità; ii) il Contraente trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato una apposita proposta di offerta formativa per l'anno successivo, interamente o parzialmente differente rispetto al programma di formazione dell'anno 2018 allegato alla presente convenzione.

Roma,

Per il Ministero dell'economia e
delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello
Stato

Per l'ente accreditato
